

# ASSISANITÀ

Convenzione



## Federazione Sindacale Italiana Osteopati

Via E. Breda 120 – 20126 Milano

Tel. 3406771586 - fax 02/2571001  
e-mail [info@fesios.org](mailto:info@fesios.org) Sito [www.fesios.it](http://www.fesios.it)

### CONDIZIONI DI POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

### AURORA ASSICURAZIONI

**ASSISANITÀ** è un marchio registrato **ASA BROKER STEFFANO**  
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. **02.48.00.46.77** - Fax 02.48.00.94.47  
**Chiamata gratuita 800.91.73.33** - [www.assimedi.it](http://www.assimedi.it) - [info@assimedi.it](mailto:info@assimedi.it)  
Iscrizione Registro Unico Intermediari B000166657 - P.IVA 11633790156  
*Socio i.L.L.c.a. Italian Lloyd's Correspondents Association*

Numero Verde  
**800-917333**

**STEFFANO  
GROUP**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Assicurato:</b>              | soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.  |
| <b>Assicurazione:</b>           | contratto di assicurazione.   |
| <b>Caso assicurativo:</b>       | sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.   |
| <b>Contraente:</b>              | soggetto che stipula l'assicurazione.   |
| <b>Contratto/Polizza:</b>       | documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Polizza Tutela Giudiziaria "Parte A", Scheda di polizza "Parte B", Allegato "Parte C" ed eventuali condizioni aggiuntive. |
| <b>Indennizzo:</b>              | somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.   |
| <b>Premio:</b>                  | somma dovuta dal Contraente alla Società.   |
| <b>Rischio:</b>                 | probabilità del verificarsi del sinistro.   |
| <b>Sinistro:</b>                | fatto che genera la controversia.   |
| <b>Società:</b>                 | Impresa Assicuratrice.  |
| <b>Unico caso assicurativo:</b> | fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.   |

## PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela giudiziaria è stata dalla Società affidata ad Inter Partner Assistance Protezione Legale — Via Antonio Salandra, 18 — 00187 Roma, tel. +39.06.42115.643, fax +39.06.4870.326 in seguito denominata I.P.A., alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società si assume la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone tempestivo avviso al Contraente.

## 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. **1892, 1893 e 1894 c.c.**

#### 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Salvo la limitazione prevista dall'Art. **1.13** comma **2** della polizza o altre limitazioni previste espressamente nell'Appendice integrativa "Parte C":

- 1) il premio è sempre determinato per il periodo di **un anno**, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale;
- 2) se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **15° (quindicesimo) giorno** successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. **1901 c.c.**;
- 3) qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro **15 (quindici) giorni** dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti;
- 4) i premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. La Società può non accettare il rischio aggravato. In tal caso la Società ne dà comunicazione al Contraente e si riserva la facoltà di recedere dal contratto dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'aggravamento. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. **1898 c.c.**

#### 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società provvede alla relativa riduzione del premio a decorrere dalla scadenza annuale successiva, ai sensi dell'Art. **1897 c.c.**

## 1.6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno **due mesi** prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad **un anno** è prorogata per **un anno** e così successivamente.

## 1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Ari. **1910 c.c.**

## 1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

## 1.9 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente contratto, è competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Contraente, purché situato in Italia.

## 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA

### 1.11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- 1) Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- 2) Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. **2.3** comma **4**;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con IPA ai sensi del successivo Art. **2.3** comma **5**;
  - le spese processuali nel processo penale (Art. **535 Codice di Procedura Penale**);
  - le spese di giustizia;
  - il Contributo unificato per e spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9 **D.L. 11** .03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3) E garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. **2.1** comma **3**.

### 1.12 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- 1) L'Assicurato è tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o allo fine della causa.
- 2) La Società non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. **541 Codice di Procedura Penale**);
  - spese per controversie con la Società.
- 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### 1.13 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

- 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.  
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
  - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - trascorsi **3 (tre) mesi** dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

- 3) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da con-tratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
- 4) Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.In tali ipotesi la garanzia viene prestato a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **1.14 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 c.c. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:  
—ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;  
—dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

#### **1.15 ESTENSIONE TERRITORIALE**

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **1.16 VARIAZIONE ASSICURATI**

L'assicurazione si intende prestata a favore delle persone assicurate ed identificate e/o identificabili in polizza. Nel caso di loro variazione, la garanzia per le nuove persone si intenderà valida dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del relativo atto di inclusione, fermo comunque quanto diversamente pattuito nell'allegato denominato "PARTE C".

#### **2.1 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

- 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o od IPA qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso, l'Assicurato deve fare pervenire alla Società o ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro **3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
- 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad IPA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o IPA.

#### **2.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **2.3 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 2.1
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA.
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con IPA.
- 6) IPA così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o IPA, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità.  
L'Arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.  
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.  
IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### 2.4 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

IPA liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta a IPA quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, IPA tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti ai primi due tentativi.

#### 2.5 RECUPERO DI SOMME

- 1) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Spettano invece ad IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al **60° giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **30 giorni**. Nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto, quest'ultima, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.

### i. INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Rischi assicurati/Rischi esclusi

#### 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza. La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza. La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Nel caso di controversie tra Assicurati con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

##### a) **Danni subiti**

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri soggetti;

##### b) **Danni causati**

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;

##### c) **Difesa penale colposa**

Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione del reato;

##### d) **Difesa penale dolosa**

Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, IPA rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

##### e) **Rapporti di lavoro**

Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;

##### f) **Locali od uso studio professionale**

Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.

La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;

##### g) **Inadempienze contrattuali**

Sostenere controversie per inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore di lite non sia inferiore a € **200,00**.

La prestazione vale esclusivamente per il Contraente;

##### h) **Arbitrati**

Gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli Arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

### 3.2 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 3.1 lettera d);
- b) inerenti al recupero di crediti;
- c) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società o uno studio associato;
- d) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- e) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) relativi a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale, tributario;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) per contratti di compravendita di immobili;
- m) per controversie relative alla compravendita e per-muta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo. In quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- n) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- o) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- p) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- q) derivanti dall'attività di amministratore di società e/o enti;
- r) controversie derivanti dalla proprietà di veicoli e natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- s) controversie derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- t) derivanti da vertenze sindacali (Art. 28 dello statuto dei lavoratori).

### 3.3 STUDI ASSOCIATI

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche a favore dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio, l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella Tabella A di cui all'Art. 3.5.

### 3.4 MASSIMO RISARCIMENTO

il massimale indicato in polizza si riferisce ad ogni persona assicurata e rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, indipendentemente dalla durata e stato della controversia e senza limite per anno assicurativo.

### 3.5 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI INTROITI (VALIDO SOLO SE IN POLIZZA RISULTA INDICATO L'IMPORTO DEGLI INTROITI)

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di IVA) relativi al precedente anno solare non superano l'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che:

- prima della scadenza di ogni rata annua, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare degli introiti relativi al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di introiti" diversa da quella dell'importo dichiarato in polizza (vedere Tabella A);
- il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella Tabella A e dovrà essere pagato nei termini di cui all'Art. 1.2 delle Condizioni Generali contenute nello "PARTE A" di polizza;
- se, al momento del sinistro, l'importo degli introiti relativo all'anno solare precedente risulta compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base all'Art. 1898 c.c.;
- la Società può effettuare verifiche per le quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

#### TABELLA A

| FASCE DI INTROITI  | COEFFICIENTI DI PREMIO |
|--|------------------------|
| Fino a € <b>77.500,00</b>  | 100                    |
| Oltre € <b>77.500,00</b> e fino € <b>155.000,00</b>  | 150                    |
| Oltre € <b>155.000,00</b> e fino a € <b>310.000,00</b>   | 200                    |
| Oltre € <b>310.000,00</b> e fino a € <b>550.000,00</b>   | 250                    |
| Oltre € <b>550.000,00</b> e fino a € <b>1.050.000,00</b>   | 300                    |
| <b>Per fatturati superiori a € 1.050.000,00 il premio dovrà essere concordato.</b><br><b>(*)Fascia di introiti minima per gli studi associati.</b> |                        |

#### **4. CONDIZIONI PARTICOLARI**

**Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza**

##### **4.1 ESISTENZA DI POLIZZA R.C.T. IN CORSO CON LA SOCIETÀ**

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara di avere in corso con la Società polizza di Responsabilità Civile verso Terzi relativa all'esercizio dell'attività indicata nella presente polizza. In conseguenza di ciò la Società concede uno sconto pari al **30%** del premio di tariffa.

Tale sconto sarà annullato nel caso di cessazione della polizza di Responsabilità Civile suddetta; pertanto il Contraente s'impegna fin d'ora a pagare il premio di tariffa con effetto dalla prima annualità successiva all'annullamento.

##### **4.2 GARANZIA DANNI AMBIENTALI**

A deroga di quanto previsto all'Art. **3.2** - Rischi Esclusi, lettera f) - la garanzia è operante anche per le controversie relative a sinistri da inquinamento dell'ambiente.

#### **INFORMAZIONI UTILI**

**La Società, per favorire l'esigenza di chiarezza e trasparenza nei confronti dell'Assicurato, allega al contratto la presente appendice che si auspica possa costituire una utile e comprensiva spiegazione dei termini tipicamente giuridici contenuti nella polizza.**

#### **ASSISTENZA ATTIVA**

La tutela che viene prestata quando l'Assicurato promuove una controversia giudiziale nei confronti delle persone che lo hanno danneggiato; in tal caso si dice che l'Assicurato è "attore" della controversia.

#### **ASSISTENZA PASSIVA**

La tutela che viene prestata all'Assicurato quando coloro che ritengono di essere stati danneggiati dall'Assicurato stesso promuovono nei suoi confronti un'azione giudiziaria; in tal caso l'Assicurato assume il ruolo di "convenuto" in giudizio.

#### **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

La tutela prestata all'Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le Parti, di ricorrere al tribunale.

#### **TRANSAZIONE**

L'accordo attraverso il quale, facendosi reciproche concessioni, le Parti evitano l'insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata.

#### **INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

La violazione degli obblighi nascenti a carico delle Parti a seguito della stipulazione di contratti.

#### **VERTENZA CONTRATTUALE**

La controversia causata dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

#### **FATTO ILLECITO**

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

#### **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE**

il contraente che non adempie alle obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto è responsabile dei danni che l'inadempimento ha cagionato all'altro contraente.

#### **RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (O DA FATTO ILLECITO)**

La responsabilità per aver commesso un fatto illecito che obbliga chi ha cagionato il danno a risarcirlo. Tale obbligo deriva dal principio giuridico di non causare danni a terzi.

#### **FATTO ILLECITO COLPOSO**

L'evento dannoso non voluto, ma provocato per negligenza, imprudenza ed imperizia (comportamento disattento, trascurato).

#### **FATTO ILLECITO DOLOSO**

L'evento dannoso che è stato commesso con l'intenzione di provocarlo (danneggiamento volontario).

#### **REATO**

La violazione di una norma penale che, a seconda della gravità stabilita dal Codice Penale, si distingue in delitto o contravvenzione.

#### **DELITTO**

Il reato per il quale è prevista come pena la reclusione o la multa.

#### **CONTRAVVENZIONE**

Il reato per il quale è prevista come pena l'arresto o l'ammenda.

## **DIFESA CIVILE/PENALE**

L'assistenza fornita da uno o più difensori all'Assicurato per far valere i suoi diritti in sede di processo civile/penale.

## **PROCESSO CIVILE/PENALE**

il complesso degli atti diretti ad ottenere da parte del Giudice competente (civile, penale) un provvedimento definitivo relativamente ad una controversia. il processo può essere civile o penale a seconda della normativa interessata (Procedura Civile/Procedura Penale).

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO (ART. 2.1 SEZIONE SINISTRI)**

L'Assicurato, seguendo queste semplici indicazioni, può consentire alla Società o IPA di attivarsi immediatamente per la tutela dei suoi diritti.

- a) **Se l'Assicurato riceve un atto giudiziario**, entro **3 giorni** deve recarsi in Agenzia per denunciare il fatto, fornendo tutte le informazioni e i documenti in suo possesso riguardanti i motivi che hanno provocato il fatto, le persone coinvolte, i danni reclamati, il nome del suo Legale.
- b) **Se l'Assicurato intende iniziare una causa contro qualcuno**, è indispensabile che prima si consulti con la Società o IPA la quale, sulla base della propria esperienza, potrà fornire consigli utili su come impostare l'azione e sulla condotta da tenere. Perciò, prima di inviare qualsiasi atto, l'Assicurato si deve recare in Agenzia per denunciare il fatto e fornire le stesse indicazioni di cui sopra.

In ogni caso è importante prestare la massima cura ai tempi di denuncia per evitare di incorrere in decadenze e prescrizioni di legge o per evitare pregiudizi al diritto di difesa.

**La polizza garantisce all'Assicurato la libera scelta del professionista a cui affidare la causa.**